



## **Delibera della Giunta Regionale n. 521 del 09/12/2013**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

Oggetto dell'Atto:

**L.R. 29/07/1998 N. 10 - DIRETTORE GENERALE ARPAC - DETERMINAZIONI**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO:**

- a) che, con L.R. 29.07.1998 n. 10, è stata istituita l'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.);
- b) che il combinato disposto di cui agli artt. 7 e 9 di detta Legge Regionale indica, tra gli organi dell'A.R.P.A.C., il Direttore Generale e ne disciplina lo stato giuridico, le competenze nonché il rapporto di lavoro;
- c) che, con atto deliberativo n. 154 del 12 aprile 2011, la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di direttore Generale dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania - ARPAC -, stabilendo, contestualmente, che alla nomina formale si sarebbe provveduto con Decreto del Presidente della Giunta e che alla stipula del contratto di diritto privato era delegato il Coordinatore dell'A.G.C. 05;
- d) che, con D.P.G.R.C. n. 106 del 10 maggio 2011, il Presidente della Giunta Regionale ha proceduto alla nomina de quo e, in data 21/06/2011, è stato sottoscritto il relativo contratto (prot. reg. n. 0485454);
- e) che lo stato giuridico, le competenze ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale dell'A.R.P.A.C. sono disciplinati dagli articoli nn. 7 e 9 della L.R. n. 10/1998 nonché dalle disposizioni degli articoli nn. 4, 9 e 12 della L.R. n. 17/96 e dal contratto del 21/06/2011 prot. reg. n. 0485454;
- f) che con nota prot. reg. n. n. 0266030 del 15 aprile 2013, a firma del Dirigente del Settore Quiescenza e Previdenza dell'AGC 07, l'A.G.C. 05 ha avuto conoscenza dell'avvenuta cessazione dal servizio dell'avv. Antonio Episcopo per dimissioni a far data dal 1° ottobre 2012 (avendo maturato il requisito contributivo per la pensione di anzianità ai sensi del D.L. n. 201/2011) e che, con tale decorrenza, è stata conferita all'avv. Antonio Episcopo, pensione ordinaria diretta di anzianità giusta determina n. NA012012704084 del competente Ente previdenziale;

**RILEVATO** che la L. 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 25, comma 1, stabilisce *"al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio"*;

**CONSIDERATO:**

- a) che, con nota prot. reg. n. 268203 del 15/04/2013, è stato richiesto parere legale in merito all'incarico di Direttore Generale dell'ARPAC conferito con D.P.G.R.C. n.106 del 10/06/2011, stante il divieto ex art. 25, comma 1, L. 724/94;
- b) che, con parere (PP 75-05-00-2013) prot. reg. n. 0342737 del 15/05/2013, l'Avvocatura regionale ha ritenuto operante al caso in esame il divieto posto dall'art. 25, Legge 724/94 nonché dall'art. 5, comma 9 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- c) che, con nota prot. n. 373780 del 27/05/2013, è stato avviato il procedimento di decadenza, per incompatibilità sopravvenuta, dall'incarico di Direttore Generale dell'ARPAC conferito con D.P.G.R.C. n. 106 del 10 maggio 2011, attraverso formale addebito e contestazione dei fatti costituenti violazione del divieto posto dalla richiamata norma dell'art. 25, Legge 1994 n. 724 e dell'analogo divieto di cui all'art. 5, del Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012 (*spending review*), invitando l'avv. Antonio Episcopo a presentare all'AGC 05, proprie controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della presente comunicazione ex art. 12 comma 2 della LR 17/1996;
- d) che, con nota del 19 giugno 2013 acquisita al protocollo regionale n. 0442499 del 20 giugno 2013, l'avv. Antonio Episcopo ha chiesto l'archiviazione del procedimento de quo, concludendo

- per la non applicabilità, alla fattispecie del Direttore Generale dell'ARPAC, del divieto posto dall'art. 25, Legge 724/94 nonché dall'art. 5, Decreto Legge n. 95/2012 sulla scorta di interpretazioni giuridiche e pronunce giurisprudenziali riferite all'argomento;
- e) che, con nota prot. reg. n. 0505217 dell'11/07/2013, l'Avvocatura regionale ha confermato il precedente parere prot. reg. n. 0342737/13, essendo stati i riferimenti normativi posti a base delle controdeduzioni proposte dall'avv. Antonio Episcopo già oggetto di precedente esame ed approfondimento, segnalando, nel contempo, che l'art. 16 del D.Lgs. n. 92 del 19 aprile 2013 ha istituito l'Autorità Nazionale Anticorruzione, cui compete, tra l'altro, di esprimere *"pareri su richiesta delle amministrazioni e degli interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi"*;
  - f) che, con nota prot. reg. n. 0540603 del 24/07/2013, è stato chiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di voler esprimere parere in merito all'inconfiribilità sopravvenuta dell'avv. Antonio Episcopo;
  - g) che, in data 25 luglio 2013, la succitata Autorità ha sospeso le proprie decisioni sulle richieste di parere pervenute, da amministrazioni ed enti, in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi;
  - h) che con nota prot. reg. n. 0573027 del 07/08/2013, tenuto conto dei pareri già resi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativi a casi analoghi alla fattispecie di incompatibilità in argomento, è stato chiesto all'Avvocatura regionale se poteva ritenersi confermato l'esito del parere PP 75-05-00-2013 reso con nota prot. reg. n. 0342737 del 15 maggio 2013;
  - i) che, con nota prot. reg. n. 0575195 del 07/08/2013, l'AGC Avvocatura regionale ha confermato i pareri resi con nota prot. reg. n. 3342737 del 15/05/2013 e nota prot. reg. n. 505217 del 11/07/2013;
  - j) che, con nota del 31 ottobre 2013, l'avv. Antonio Episcopo ha prodotto osservazioni all'iter procedimentale per la dichiarazione di decadenza, rappresentando, altresì, di aver rimosso la contestata ragione di incompatibilità avendo formalizzato la richiesta di sospensione del trattamento pensionistico in godimento, accettata dall'INPS – gestione separata INPDAP;
  - k) che, con nota prot. reg. n. 0755728 del 04/11/2013, è stato richiesto all'Avvocatura regionale un'integrazione al parere PP 75/2013 del 15/05/2013, reso sulla problematica in argomento, alla luce delle suindicate osservazioni procedurali rese dall'interessato;
  - l) che, con nota prot. reg. n. 0804399 del 25/11/2013, l'Avvocatura regionale ha rilevato che *".....la richiesta di sospensione del trattamento pensionistico appare in ogni caso circostanza ininfluenza ai fini delle determinazioni conclusive del procedimento, in quanto inidonea a rimuovere la causa di incompatibilità, concernendo i meri effetti economici dello status di dipendente in quiescenza"* precisando che *"...l'eventuale rinuncia al trattamento non varrebbe in ogni caso ad elidere la causa di incompatibilità, in quanto improduttiva di effetti rispetto allo status, ormai acquisito, di dipendente in pensione; né avrebbe, in ogni caso, effetti retroattivi, in guisa da non sanare comunque la pregressa incompatibilità nel periodo maturatosi medio tempore"*;

**VISTI** i sopra richiamati pareri dell'Avvocatura regionale e i consolidati orientamenti giurisprudenziali, in base ai quali l'incarico di Direttore Generale dell'ARPAC viene considerato rientrare nell'alveo di applicabilità della disposizione recata dall'art. 25, comma 1, della Legge 725/94, intesa quale fattispecie a carattere generale ricomprendente tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in armonia con la "ratio" della disposizione stessa tesa a garantire risparmi di spesa impedendo il cumulo tra pensione e retribuzione;

**CONSIDERATO** altresì che, nel richiamato parere (PP 75-05-00-2013) prot. reg. n. 0342737 del 15/05/2013, l'Avvocatura regionale ha, tra l'altro, evidenziato che il titolo legittimante la corresponsione degli emolumenti viene meno al momento del verificarsi della causa di incompatibilità, verificandosi la contrarietà a norme imperative e che, pertanto, il recupero di somme erogate indebitamente dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità costituendo esercizio di vero e proprio diritto soggettivo a carattere patrimoniale;

**RITENUTO**, opportuno, incaricare l'A.R.P.A.C. di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal Direttore Generale dell'ARPAC a far data dal momento del verificarsi della causa di incompatibilità, così come evidenziato nel summenzionato parere prot. n. prot. reg. n. 03427313 del 15/05/2013;

**VISTA**

- la legge regionale n. 17 del 7/8/1996;
- la legge regionale n. 10 del 29/7/1998;
- Legge n. 724 del 23/12/994;
- Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- i pareri dell'Avvocatura regionale prot. reg. nn. 03427313 del 15/05/2013, 0505217 dell'11/07/2013, 0575195 del 07/08/2013 e prot. reg. n. 0804399 del 25/11/2013;

**Propone** e la Giunta in conformità con voto unanime

**DELIBERA**

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto dell'incompatibilità sopravvenuta del Direttore Generale dell'ARPAC per violazione del divieto posto dall'art. 25, Legge 23/1994, n. 724 nonché dall'art. 5, comma 9 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e della conseguente decadenza come Direttore Generale dell'ARPAC;
2. di individuare quale commissario dell'ARPAC, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale dell'ARPAC, il dott. Pietro Vasaturo già Direttore Amministrativo dell'ARPAC;
3. di incaricare l'ARPAC di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal Direttore Generale dell'ARPAC a far data dal 1° ottobre 2012, momento del verificarsi della causa di incompatibilità;
4. di inviare il presente atto agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente (UDCP), alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, alla Direzione Generale per le Risorse Umane ed all'ARPAC, per quanto di rispettiva competenza, nonché all'Ufficio regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.